



LE GUIDE DI

 **Avvocato**
Fasano

**I TRASFERIMENTI A DOMANDA
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA**

LA MOBILITÀ DEL PERSONALE
SCOLASTICO DOCENTE

ASPETTI GIURIDICI E CASI PRATICI

ANGELA MARIA FASANO

Avvocato esperta in materia di **Diritto scolastico**

Angela Maria Fasano

Avvocato esperta in materia di Diritto scolastico

**I TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA**

La mobilità del personale scolastico DOCENTE

Aspetti giuridici e casi pratici



PRESENTAZIONE

La scuola e le sue norme rappresentano una branca del diritto del tutto autonoma, quanto complessa. Si può parlare, ormai, di diritto scolastico in senso stretto, al fine di individuare la copiosa legislazione in materia di istruzione, per il comparto scuola.

Potremmo sinteticamente inquadrarla come un ramo del diritto pubblico che si occupa di un insieme molto articolato e farraginoso di norme indispensabili per affrontare le situazioni nel contesto scolastico.

Nell'ultimo decennio, il mondo del pubblico e della scuola in particolare è stato, inoltre, investito da una vertenzialità diffusa, spesso dovuta alla farraginosità della materia, che si presta a interpretazioni diverse e, talvolta, discordanti. Pertanto, molte sono le situazioni che hanno innescato ricorsi e controricorsi in ambito civile, amministrativo e del lavoro, anche con una molteplicità di pronunzie differenti e mai bilanciate sulla stessa scia interpretativa. Questo perché la legislazione scolastica, purtroppo, è poco chiara, mai uniforme e si presta, con estrema facilità, ad una pluralità di definizioni o letture che spesso mettono in pericolo i diritti soggettivi o interessi legittimi dei docenti.

Frequenti, del resto, sono nella materia scolastica, i casi in cui un ricorso viene accolto da un Tribunale e rigettato da un altro (per medesimi, *rectius*, identici diritti azionati).

La specificità del settore scolastico, infatti, quando deve affrontare la complessità di una questione facendo riferimento a molte fonti legislative, si caratterizza anche dal doverle analizzare in modo scrupoloso e attento.

Motivo questo che impone anche una certa e nutrita eticità nell'approccio con il cliente.

Da queste ultime riflessioni è nata l'opera in oggetto.

Dall'occorrenza di rendere ai docenti, impegnati nelle operazioni di mobilità interprovinciale di prossima inaugurazione, un prontuario completo sulle uniche possibilità – tecniche – che possano determinare un serio riavvicinamento ai propri cari ed alla propria residenza.

Il tema della migrazione degli insegnanti sul territorio nazionale è oggi sulla bocca di tutti: docenti, famiglie, funzionari, dirigenti, studenti.

Partenze, arrivi, ritorni, pendolarismi sono all'ordine del giorno per chi ha a che fare con la scuola. La mobilità territoriale è un elemento distintivo del lavoro nella scuola da lungo tempo, ma con la legge sulla «Buona Scuola» del 2015 è balzato all'attenzione dell'opinione pubblica, suscitando polemiche e conflitti di vario tipo e coinvolgendo sia i precari sia il personale di ruolo.

Nel volume in esame ho rappresentato una realtà in percentuali, in base alle personali esperienze processuali ottenute per i clienti del mio studio, in termini di risultato tangibile e definitivo. Questo lavoro, quindi, è la base concreta delle attività e risultati di uno studio legale che ha operato per quasi 7 anni – dall'anno della famosa mobilità dei 100 ambiti ad oggi – nei meandri complicati della mobilità interprovinciale docenti (anche provinciale, ma soprattutto, interprovinciale).

Ho così pensato di suddividere il manuale in due parti: la prima, rivolta ai ricorsi che permettano il rientro in Provincia con una percentuale elevata di possibilità di accoglimento. Si tratta di tutti quei casi in cui risulta irrimediabilmente compromesso il diritto alla salute costituzionalmente garantito.

La seconda, invece, rivolta ai ricorsi che possono aiutare il docente a riavvicinarsi, ma senza che lo stesso si faccia troppe illusioni.

Nella seconda parte, quindi, analizzeremo insieme i tentativi di ricorso, di elevato pregio giuridico e che trovano certamente riscontro normativo e di merito, ma che sono soggetti alle diverse letture offerte dai Tribunali del lavoro e, le cui percentuali di accoglimento, risultano, diciamo, non sempre elevate. Dei meri tentativi processuali – supportati sempre da precedenti giurisprudenziali seri - che possono aiutare i docenti fuori sede, solo se si possiedono determinati requisiti, il più delle volte territoriali (ovvero in base al Tribunale di competenza che ricordiamo, in tema di mobilità, è identificabile con quello di titolarità o di assegnazione provvisoria).

Un prontuario semplice, di agevole consultazione e che non parla il linguaggio *avvocatese*. L'obiettivo è stato quello di eliminare le espressioni ampollose e giuridiche per renderlo di facile fruibilità al pubblico della scuola.

Ho pensato anche di corredare il volume di alcune DOMANDE E RISPOSTE, nonché, di nozioni tecniche sulla mobilità in generale, al fine di renderlo quale utile strumento consultazione, sia per il personale docente, sia per il personale della scuola in generale. Alla fine dello stesso troverete anche dei modelli da scaricare, in quanto facilmente inseribili negli allegati su ISTANZE ON LINE.

Ricordandovi sempre che nella giurisprudenza scolastica e nelle sue continue ed elaborate letture non v'è mai certezza, e che ogni caso deve essere scrupolosamente analizzato e valutato da un professionista, auguro a tutti Voi una buona lettura.

Palermo, addì 14 febbraio 2024

[avv. Angela Maria Fasano](#)



NOTE SULL'AUTRICE

Angela Maria Fasano

Avvocato giuslavorista – Competente in legislazione scolastica.

Si laurea nel 2003 con il massimo dei voti presso l'Università degli studi di Palermo e collabora, per oltre un decennio, con lo studio legale del prof. Avv. Giovanni Pitruzzella, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli studi di Palermo. Nel 2013 inaugura il proprio studio legale che, alla data odierna, e da ben cinque anni consecutivi (anni 2019,2020,2021,2022,2023) è stato insignito del titolo di studio legale dell'anno – Area diritto del lavoro e diritto scolastico – dalla nota testata giuridica giornalistica il SOLE 24 ORE.

Autrice di numerosi scritti e pubblicazioni, è il punto di riferimento per migliaia di docenti italiani, grazie alla competenza e professionalità acquisite in ben 17 anni di professione che hanno portato alla luce numerose vittorie nel campo della giurisprudenza scolastica e comunitaria. Oggi lo studio legale Fasano (che opera su tutto il territorio nazionale) vanta centinaia di contenziosi azionati in materia di legislazione scolastica, nonché, molteplici collaborazioni e consulenze per privati, istituti scolastici paritari, pubblica amministrazione e testate giornalistiche di diritto scolastico, qualificandosi quale punto di riferimento concreto per tutto il personale della scuola. Su www.avvocatofasano.com il curriculum completo

BREVI CENNI SULLA MOBILITA'

Fonti

La mobilità del personale scolastico è disciplinata dal Testo Unico della scuola, il Decreto Legislativo n. 297/94, articoli 460 e seguenti, dal CCNI integrativo della scuola e dalla pedissequa Ordinanza Ministeriale, di regola pubblicata dal Ministero nei mesi di febbraio/marzo di ogni anno.

Il Testo Unico della scuola è fonte normativa primaria speciale altrimenti non derogabile.

L'attuale Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

È poi da segnalare che l'ordinanza di prossima uscita andrà, quindi, a disciplinare la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico di riferimento e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, (di seguito indicato come "CCNI 2022").

I termini di presentazione della domanda

A questo proposito, l'ordinanza contemplerà un termine iniziale per la presentazione delle domande e un termine finale - di natura perentoria; termine, si noti bene, che sarà differente per il personale docente, il personale educativo e il personale ATA.

Le istanze inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

La domanda di mobilità potrà essere presentata, con precipuo riferimento al personale docente, unicamente da chi è stato destinatario di una nomina giuridica a tempo indeterminato. I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 36 del CCNL o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, dovranno esprimere preferenze ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente contratto. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase secondo l'articolo 6 del presente contratto

Revoca domanda

La richiesta di revoca della domanda potrà essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. La richiesta di revoca dovrà essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), e sarà presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale, come desumibile dal protocollo dell'istituzione scolastica alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero dal protocollo dell'ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non sarà più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse.

Rinuncia

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Modalità di presentazione delle domande

Saranno prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporterà l'irricevibilità delle domande. Le domande, redatte in conformità ai modelli disponibili sul sito del MIM nell'apposita sezione Mobilità, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati.

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli dovrà avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e dovrà essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla ordinanza.

Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità interprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Acquisizione titolarità su scuola

Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto, fatta salva l'eventuale applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

Come si presenta la domanda

La domanda dovrà essere compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line. Solo gli Insegnanti di religione cattolica dovranno compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità. Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all'area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID. Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.

Come Compilare la domanda

Compilare la domanda è semplice, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all'interno del portale Istanze on line.

La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall'ordinanza. Entro tale termine l'aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

NOTA BENE

- Compila/Modifica ogni singola sezione della domanda;
 - Allega tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda;
 - Inoltra la domanda entro il termine previsto dall'ordinanza.
-

Documentazione a corredo della domanda

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla ordinanza. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo-domanda. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati.

Dichiarazioni false e mendaci

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti a norma delle disposizioni vigenti e comporteranno l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.

Trasferimenti

I trasferimenti del personale direttivo, docente e educativo sono disposti a domanda dell'interessato o d'ufficio. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Ai fini della presentazione della domanda di mobilità, il docente interessato non deve avere la residenza nella provincia richiesta.

I trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo ed ATA sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell'Amministrazione da quest'ultimo delegati. Con la domanda di trasferimento i docenti a tempo indeterminato possono acquisire una sede di titolarità nel caso ne siano privi o nel caso vogliano cambiare titolarità. Possono essere disposti anche trasferimenti d'ufficio nei confronti di personale in esubero o soprannumerari, che nel corso delle operazioni di trasferimento a domanda non abbiano ottenuto una sede di titolarità. Si configura come 'trasferimento' anche il passaggio da posto di sostegno a classe comune e viceversa.

Pubblicità del trasferimento

L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio sarà pubblicato all'albo on line dell'Ufficio territoriale di destinazione, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante

per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, verificate dall'Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell'esito ottenuto.

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio sarà data comunicazione del provvedimento presso l'Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l'apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l'esito della propria domanda.

Accesso agli atti in ordine alla domanda di trasferimento

L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità sarà di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'Amministrazione. La domanda di accesso si può proporre tramite PEC.

DOCUMENTAZIONE MEDICA – LA PROVA SCRUPOLOSA DELLO STATO DI DISABILITA’

Lo stato di disabilità dovrà essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Se la Commissione INPS non si è ancora pronunciata?

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.

L’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, produrrà effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

Documentazione provvisoria patologie oncologiche

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche potrà essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisori. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Personale docente che assiste familiare affetto da sindrome di down

La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down potrà essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Disabilità personale

Per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il

grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime.

Per chi assiste a un familiare disabile

I docenti *caregiver* dovranno comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, DPR 445/2000). Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari disabili deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

Cure continuative

Per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L. Nel certificato rilasciato dal medico della A.S.L. DEVE RISULTARE LA DICITURA "CURE CONTINUATIVE". Dalla certificazione deve risultare che l'assiduità della terapia è tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale che il figlio, il coniuge o gli altri familiari disabili, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti

Fratelli e sorelle caregiver del soggetto disabile

Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, che assistano il medesimo in quanto i genitori siano scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), dovranno comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

Figli tossicodipendenti.

Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); l'interessato deve comprovare, con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico

e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato DPR 309/1990.

NB: Tutte le predette documentazioni dovranno essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e potranno essere inviate anche in formato digitale. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

Il requisito della residenza – I tre mesi anteriori

La precedenza sarà attribuita solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione all'albo on line dell'ufficio territorialmente competente della ordinanza sulla mobilità, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.

La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione all'albo on line dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione all'albo on line dell'ufficio territorialmente competente della presente ordinanza.

I controlli

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenzae previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445/2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

MOBILITA' TERRITORIALE

La mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 si svolge per scuole. I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti nell'apposita O.M. Il Ministro dell'Istruzione su richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del contratto.

Mobilità Professionale

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province secondo quanto previsto dal successivo articolo. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto: - dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione (2) salvo quanto previsto dal successivo articolo 5; - dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis).

ART. 13 CCNI- IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

Le precedenze riportate nell'articolo 13 del CCNI sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, **secondo un ordine di priorità**, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto 1) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

Le precedenze sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

Chi ha precedenza

Le precedenze vanno valutate nel seguente ordine numerico

1. **DISABILITA' PERSONALE E GRAVI MOTIVI DI SALUTE.** Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
2. **PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA.** Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.
3. **PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.** Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 18 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto

- legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie – ANCHE NON ONCOLOGICHE - di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune; 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.
4. IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE. Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
 5. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'. Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello 20 più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
 6. VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA. In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in

congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

7. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI. Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.
8. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017. Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

LA PRECEDENZA EX ARTICOLO 470 DEL TU DELLA SCUOLA

I TRASFERIMENTI PREVALENTI IN BASE AI PUNTEGGI E ANZIANITA'

Il contratto collettivo e la pedissequa Ordinanza Ministeriale contemplanò una grave violazione normativa.

Dando applicazione ai principi richiamati in premessa, le procedure di mobilità territoriale (interprovinciale), di fatto, condotte sulla scorta dell'illegittima ripartizione delle sedi di destinazione (posti vacanti e disponibili), prevista dalla normativa pattizia, non rispecchiano il paradigma legislativo di riferimento (inderogabile in peius dalla contrattazione integrativa), stabilendo una riserva di posti in favore delle nuove nomine in ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali dell'organico già presente nei ruoli dell'Amministrazione scolastica.

Il contratto (*id est*: la norma convenzionale) e l'Ordinanza violano la norma primaria speciale, ovvero il TU della scuola.

La norma convenzionale, in particolare, contrasta con i principi sanciti dall'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, accantonando il 50% dei posti vacanti e disponibili, rimasti all'esito dei trasferimenti provinciali, in favore delle immissioni in ruolo, sottraendoli, per l'effetto, alla mobilità interprovinciale (quella della deducente) che, alla luce dell'indirizzo enucleato nella normativa di primo grado, deve svolgersi secondo i criteri che da un lato garantiscano un'equiparazione tra la mobilità professionale e territoriale e dall'altro il superamento della ripartizione tra posti destinati alla mobilità interprovinciale e posti riservati all'immissione in ruolo. Invero, secondo quanto previsto dall'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, le immissioni in ruolo devono essere effettuate esclusivamente sui posti residui, ossia su quei posti, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale e, ciò, per ogni singolo anno scolastico.

Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità, anche professionale, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi. Da ciò deriva il carattere illegittimo della normativa convenzionale, non avendo destinato, contrariamente al dettato normativo sopra richiamato, in via prioritaria, tutti i posti vacanti e disponibili (ivi compreso, pertanto, l'eventuale posto dispari o unico) alle operazioni di mobilità (professionale e territoriale) dei docenti di ruolo, vincolandoli, in parte, alle nuove assunzioni, ed osservando l'indirizzo dettato dal legislatore – in prospettiva dell'equiparazione, in termini di destinazione dei posti fruibili, tra passaggi di cattedra/ruolo e trasferimenti al di fuori della provincia di assegnazione – solamente per la restante metà.

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua. Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.

L'illegittimità delle norme disciplinanti la mobilità per violazione dell'art. 470 del D.Lgs. n. 297/94, il quale in effetti prevede che "1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità."

LE NEGAZIONI ILLEGITTIME – I DOCENTI DELLA MOBILITA' INTERPROVINCIALE NON POSSONO FAR VALERE LA PRECEDENZA EX ARTICOLO 3, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992.

Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

Quindi i docenti *caregiver* di madre, padre, nonni, suoceri, zii non potranno usufruire di questa precedenza.

A parere di chi scrive si tratta di una grave illegittimità, insita nella contrattazione, che, come tale, deve essere denunciata al Giudice del Lavoro competente, per violazione del Testo Unico della Scuola, della Legge n. 104/1992 e dell'articolo 32 della Costituzione.

In sostanza, è accaduto che il sistema IOL al punto 29, in modo incomprensibile, non permette l'inserimento della provincia di residenza del disabile per la mobilità interprovinciale. Opzione, invero, ammessa per i docenti facenti parte della cd. mobilità provinciale.

Questa condotta amministrativa, oltre che resa in piena disparità di trattamento, è gravemente lesiva degli interessi di chi assiste un familiare disabile grave.

In particolare, come noto, l'art. 33, c. 3, L. 104 dispone che "... il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado ... ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa" mentre, il successivo c. 5 che "il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede". Inoltre, proprio in ambito di personale della Scuola, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297 del 1994 dispone testualmente che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". Peraltro, la Corte Costituzionale (sentenza n. 325/1996) ha avuto modo di esaminare alcuni profili della legge n. 104 del 1992 e ne ha sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile adeguati, la tutela dei portatori di handicap: "essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione scolastica; e in

generale, detta misure che hanno il fine di superare, o di contribuire a far superare, i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative, e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti (sent. n. 406 del 1992). La legge n. 104 del 1992 può dunque considerarsi una prima, significativa risposta al pressante invito, rivolto da questa Corte al legislatore, di garantire la condizione giuridica del portatore di handicap, la cui tutela passa attraverso «l'interrelazione e l'integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale» (in tal senso v. la sent. n. 215 del 1987)". È bene precisare che siamo nell'alveo di un principio di carattere generale, quello della tutela delle persone disabili, statuito da una norma di legge (la Legge 104/92), ma mai recepito integralmente nei vari CCNL dell'area V della dirigenza scolastica e, in quanto tale, solo astrattamente riconducibile alle variegate situazioni concrete inerenti alla suddetta mobilità. Pur non essendo prevista, infatti, un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, c. 5, L. 104, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una Legge contenente "i principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata" (art. 21, L. n. 104/1992) ed avente come "finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società" (così, Trib. Lucca n. 260 del 9 luglio 2020).

Ancora la S.C. ha recentemente ribadito, sul punto, che: "in materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla L. n. 53 del 2000 e dalla L. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009" (Cass. n. 6150 del 2019).

COME TUTELARSI IN SEGUITO ALLA NEGAZIONE DEL TRASFERIMENTO?

Reclamo

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del 24 personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Conciliazione

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

Accesso agli atti

L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni.

Esauriti i rimedi stragiudiziali e, decorsi infruttuosamente i termini di dieci giorni decorrenti dalla richiesta di reclamo o conciliazione, si potrà presentare ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente.

Il Foro competente è quello di titolarità o di assegnazione provvisoria (quest'ultimo fino alla data del 31 agosto dell'anno di riferimento).

PERDENTI POSTO – DICHIARAZIONE DI SOPRANNUMERARIETA'

Il docente è individuato come perdente posto in caso di contrazione dell'organico dell'autonomia della scuola di titolarità. L'individuazione avviene in base alla graduatoria interna di istituto e all'organico assegnato alla scuola. Il dirigente scolastico notifica immediatamente all'interessato l'eventuale posizione di soprannumero e che nei suoi confronti si procederà al trasferimento d'ufficio. Il docente interessato può presentare domanda di trasferimento, condizionato o meno, ovvero non presentare domanda ed essere trasferito d'ufficio. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto.

Oneri del dirigente scolastico

Il Dirigente deve redigere un'unica graduatoria, per ogni tipologia di posto e classe di concorso e nella quale debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (con esclusione dell'anno in corso in riferimento all'anzianità di servizio e alla continuità nella scuola).

Egli: 1. **PROVVEDE** entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari.

2. **AFFIGGE** all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notifica agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità.

3. **INVIERÀ** immediatamente all'ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

LA DOMANDA È DA PRESENTARE IN MODALITÀ CARTACEA CONSEGNANDO L'APPOSITO MODULO DEBITAMENTE COMPILATO ALLA SEGRETERIA DELLA PROPRIA SCUOLA.

Il docente dichiarato soprannumerario può: 1. presentare domanda di trasferimento condizionata 2. presentare domanda di trasferimento volontaria 3. non presentare domanda di trasferimento Nei primi due casi il modulo di domanda deve essere compilato integralmente in forma cartacea. Nel terzo caso, se l'insegnante individuato come perdente posto decide di non presentare domanda di trasferimento, sia condizionata che volontaria, deve avere la consapevolezza che sarà sicuramente trasferito d'ufficio. Dovrà

compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, sarà il dirigente scolastico a comunicare tutti i dati di cui sopra all'ufficio territorialmente competente. Da considerare ulteriormente: Il docente dichiarato soprannumerario può trovarsi in due diverse situazioni: 1. Può aver già presentato domanda di mobilità volontaria nella piattaforma ministeriale Istanze Online. 2. Non ha presentato alcuna domanda di mobilità volontaria nella piattaforma ministeriale Istanze Online.

Domanda condizionata

Se si presenta domanda condizionata il docente:

- Potrebbe essere riassorbito nella scuola di titolarità e non partecipare più ai movimenti;
- Potrebbe ottenere una delle scuole indicate in domanda con l'eventuale possibilità di rientrare negli 8 anni successivi nella scuola di precedente titolarità con precedenza di cui al punto II, articolo 13/1 dell'Ipotesi di CCNI 2022/25 (attenzione la prima scuola da indicare è quella dove si è perdente posto);
- Potrebbe chiedere l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità in quanto perdente posto;

Per condizionare la domanda si deve rispondere "NO" al quesito presente nel modulo dell'istanza: *"Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?"*.

Domanda non condizionata

Se si presenta domanda NON condizionata il docente:

- Partecipa ai trasferimenti anche nel caso in cui nella scuola, ove è stato dichiarato perdente posto, si determini una disponibilità di posto;
- Se trasferito, non può essere riassorbito e perde, per gli anni successivi, la precedenza di cui al punto II, articolo 13-comma 1 dell'Ipotesi di CCNI 2022/25.

Punteggio diviso in tre sezioni

Per la valutazione del punteggio delle graduatorie di Istituto si deve utilizzare la tabella della mobilità d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli), che

dovranno essere riportati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Quindi nelle graduatorie dovrà comparire la Sezione A1 del punteggio di anzianità del servizio, la Sezione A2 del punteggio delle esigenze di famiglia e infine la Sezione A3 del punteggio dei titoli generali.

Ai sensi dell'art.17 del CCNI mobilità 2022-2025, in riferimento al contenzioso, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del

personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Nel caso il reclamo venga non accolto dal dirigente scolastico e il docente o personale Ata venga lesa in un suo diritto, la strada da percorrere è quella della giustizia civile con ricorso al giudice del lavoro.

LA PRECEDENZA AI SENSI DELL'ART. 42BIS DEL D, LGS. 26/03/2001, n. 151

- GENITORE CON FIGLI MINORI FINO A TRE ANNI DI ETÀ – PROROGABILI FINO A SEI ANNI DI ETÀ'

Ai sensi dell'art. 42bis del D, Lgs. 26/03/2001, n. 151, " Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui al V art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di sei-vizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L'eventuale assenso o dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda...".

La norma anzidetta è istituto distinto dalla mobilità annuale degli insegnanti - assegnazione provvisoria - ed è pertanto autonomamente e pienamente applicabile anche al comparto scuola della P.A, (cfr. ex plurimis Tribunale di Lanciano, sent. n. 118 dell'08.05,2017; Tribunale di Monza, ord, 31 marzo 2017; Tribunale di Venezia, ord. 23.02,2017; Tribunale di Milano, ord. 01.12.2016; Tribunale di Ragusa, ord. 01.12,2016; Tribunale Palermo, ord. 08.08.2016; Tribunale Perugia, ord. 03.08.2016; Tribunale di Torino, ord, 11.07.2016; Tribunale di Siena, ord.24.05.2016; Tribunale di Mantova, ord. coll. 19.05,2016; Tribunale di Roma, ord. 05.05.2016; Tribunale di Brindisi, ord. 01.08.2013; Tribunale di Bari, ord. coll. 20,03.2012; Tribunale di Brindisi, ord. Coll. 19.12.2012; Tribunale di Salerno, ord, 17.12.2012; Tribunale di Brindisi, ord, 05,11.2012; Tribunale di Siracusa, ord. Coll. 29.10.2012; Tribunale di Brindisi 26.9- 18.10,2011; Tribunale di Monza, ord. coll. 15.02.2011; Tribunale di Monza, ord, 22.10.2010; Tribunale di Brindisi, ord, 22.10,2010; Tribunale di Bari, ord. 01.12.2010; Tribunale di Bari, ord. 29.11.2010; Tribunale di Lecce, ord. 09.09,2009). La predetta disposizione rientra fra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia e in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni di età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. Invero, lungi dal riconoscere un beneficio al solo lavoratore (padre o madre), la norma di che trattasi ha quale finalità primaria quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggior presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare.

Perciò è norma inerente alla tutela dei valori familiari e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost. i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti - come appunto l'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 - a

rendere effettivo l'esercizio di tale attività. Pertanto, appurata la mancanza di ragioni ostative, la scelta del lavoratore di godere del beneficio richiesto nella prima fase di vita del proprio figlio deve essere assecondata poiché rispondente alle finalità dell'istituto coerente con i valori costituzionali a tutela dei quali è predisposto.

E, ancora, il Tribunale di Torino, con provvedimento dell'11/07/2016, ha ritenuto che le ragioni di tutela dell'unità familiare ed il conseguente diritto al riconoscimento all'assegnazione temporanea, siano prevalenti rispetto alle esigenze di servizio di qualsiasi amministrazione. Da ultimo, infine, il Tribunale di Lanciano con sentenza n. 118/2017 "Peraltro, va ricordato che l'eventuale dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione va motivato e va comunicato all'interessato entro trenta giorni, mentre nel caso di specie il MIUR..... non ha dimostrato di avere risposto all'istanza della ricorrente nel termine previsto e di avere valutato l'esistenza di esigenze eccezionali che precludevano l'assegnazione temporanea della stessa nel Comune di Lanciano ", Da un lato, il chiaro disposto della norma prevede, quindi, che l'eventuale motivato dissenso debba essere "limitato a casi o esigenze eccezionale".

Per costante giurisprudenza, ex multis TAR Napoli, sez. I, 7 novembre 2016, n. 5123, "Sussiste violazione dell'art. 2 della Legge 241 del 1990 nel caso in cui l'Amministrazione non riscontri espressamente l'istanza del privato nel termine previsto dalla legge mediante l'adozione di un provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto".

Il Tribunale di Milano, nella sentenza nr. 376/2016, ha ribadito l'importanza dell'onere di motivazione specifica delle ragioni poste a supporto del diniego dell'assegnazione temporanea che non possono esaurirsi in motivazioni di stile o apparenti "dovendosi analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza, dandone specificamente conto nella motivazione al fine di consentire la valutazione se ed in che termini l'accoglimento della domanda porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che esigenze di servizio debbano prevalere sulla tutela della maternità costituzionalmente sancita, e dell'unitarietà familiare, previste dalla norma di cui è invocata l'applicazione.

IL PUNTEGGIO DEL SERVIZIO MILITARE O CIVILE DEVE ESSERE VALUTATO IN GRADUATORIA DI MOBILITA'

Il punteggio per il servizio di leva o il servizio civile, reso anche non in costanza di nomina deve essere valutato ai fini della mobilità nella misura di punti 6 o 12.

L'art. 52 comma 2 della Costituzione prevede che "Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici" L'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". Per il personale ATA l'art. 569 co. 3 del D.Lgs. 297/94 prevede analogamente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". L'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 ('Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'), secondo cui "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative"; l'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, prevede che a fini di carriera "il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; altresì, l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che "periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" è di tutta evidenza che il punteggio NON riconosciuto dall'Amministrazione Scolastica al servizio civile prestato è errato e/o comunque determinato in modo illegittimo e contrario alle disposizioni di legge. Entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il "suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino". Il

fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima.

I Tribunali del Lavoro di Torino, Bergamo e Frosinone hanno parimenti richiamata l'autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...con lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)".

Di recente la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato hanno statuito il diritto al riconoscimento del servizio militare o dei servizi ad esso equiparati, prestati anche non in costanza di nomina, ai fini dell'attribuzione di un maggiore punteggio, equiparandolo al servizio prestato presso Istituti Scolastici Statali.

Secondo la Suprema Corte il servizio militare di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.). Come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit) in ogni settore, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.). In misura, tuttavia non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.).

LA PRECEDENZA PER CURE CONTINUATIVE – ANCHE PER PATOLOGIE NON GRAVI

Lo studio legale Fasano è stato il primo in Italia ad ottenere, ben tre sentenze di accoglimento totale, contro l'ATP che aveva negato il trasferimento alla docente per cure continuative.

Nella specie l'ATP lo aveva negato poiché, secondo l'interpretazione fornita dal Dirigente, la patologia da cui era affetta la docente non rientrava tra le fragilità oncologiche.

Lo studio legale Fasano, invece, è riuscito a dimostrare che le "cure continuative", non sono necessariamente riconducibili alle patologie oncologiche e che possono investire anche patologie non gravi, purché vi sia il requisito della continuità.

Il Giudicante ha osservato che l'espressione "gravi patologie" non può interpretarsi nel senso di terapie che comportino la necessità da parte del docente interessato di un intervento globale permanente, poiché la norma contrattuale espressamente precisa che la precedenza spetta anche ai docenti non affetti da handicap, né grave né lieve.

La "gravità" della patologia, al fine di evitare la assoluta discrezionalità nella sua valutazione, che, al più, può sostanziarsi in discrezionalità tecnica, va, quindi, valutata in stretta connessione con la necessità di cure continuative, in aderenza, peraltro, con la finalità della norma contrattuale, di consentire l'avvicinamento del docente al luogo in cui stia effettuando e debba in futuro effettuare cure continuative, anche al fine di tutelare l'esigenza del lavoratore di non cambiare terapeuta o struttura ospedaliera, nonché quella dell'Amministrazione a che il docente non si assenti in modo reiterato al fine di recarsi lontano per effettuare le necessarie terapie, esigenze queste che, con tutta evidenza, non vi sarebbero se si trattasse di terapie rivolte alla cura di patologie che non incidono in modo rilevante sulla salute del richiedente. La norma contrattuale, infatti, appare finalizzata a realizzare la tutela antidiscriminatoria prevista dalla direttiva UE n. 2000/78/CE.

La nozione di disabilità che va applicata nella fattispecie, sulla scorta della citata Direttiva, è quella che secondo la Suprema Corte si ricava dall'esame delle pronunce della Corte di Giustizia, specie successive alla ratifica da parte della Unione Europea della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) del 2006: se è vero che la nozione di handicap non è definita nella stessa direttiva 2000/78, la Corte di Giustizia ha pacificamente inteso tale nozione, alla luce della Convenzione dell'ONU, come relativa ad una "limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori".

Grazie alla strategia legale applicata, oggi, tre nostre clienti hanno ottenuto il trasferimento definitivo nella città di residenza, ove sono effettuati i cicli di cure continuative.

PARTE PRIMA

**I RICORSI – IN CUI IL DIRITTO ALLA SALUTE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO
PERMETTE IL TRASFERIMENTO.**



1. RICORSO IN FAVORE DI DOCENTI SOTTOPOSTI A CICLI DI CURE CONTINUATIVE.

Il ricorso è rivolto al personale docente (non necessariamente disabile) che necessita di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia, ozonoterapia, terapia psicologica, terapia del dolore, ad esempio per fibromialgia, o altre patologie che necessitano di cure a carattere costante, periodico e che non si possono interrompere); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che **la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.**

OBIETTIVO RICORSO: Il ricorso ha lo scopo di far ottenere al docente deducente il trasferimento definitivo nel comune di residenza, ove è sottoposto a cicli di cure continuative.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti che risultano sottoposti a cicli di cure continuative. La dicitura "CICLI DI CURE CONTINUATIVE" deve essere presente ed indicata nella certificazione medica rilasciata unicamente dai presidi pubblici ospedalieri. Nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

*ATTENZIONE: se il docente vuole ottenere trasferimento nella propria città di residenza, i cicli di cure continuative DEVONO ESSERE ESEGUITI in un centro specializzato del comune di residenza. Il docente, pertanto, dovrà flaggare la prima preferenza nel comune ove esegue i cicli di cure continuative.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare il certificato rilasciato dalla A.S.L. di competenza, ove deve inevitabilmente risultare la seguente dicitura: "*paziente sottoposto a cicli di cure continuative per grave patologia*".

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove il docente è sottoposto a cicli di cure continuative, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PERSONALE NON DISABILE: la particolarità di questo ricorso è insita nella circostanza che la procedura può essere presentata anche da docenti che non presentino né i benefici di cui alla legge n. 104/1992, né una particolare disabilità. Ciò non toglie che anche i docenti disabili, se presente idonea certificazione medica che attesti la presenza di "cicli di cure continuative", potranno usufruire di tale precedenza. In pratica, la precedenza può essere usfruita sia dai docenti NON DISABILI sia dai docenti DISABILI.

FONTE NORMATIVA: La norma contrattuale dell'art. 13 qui in commento, quindi, ha introdotto un trattamento differenziato per coloro che possano essere definiti disabili ai fini della direttiva eurounitaria e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citate, in attuazione delle stesse, prevedendo che essi non debbano necessariamente coincidere con coloro che sono stati dichiarati affetti da handicap sulla scorta della normativa interna, e identificandoli con i lavoratori che di fatto sono sottoposti a cure continuative per patologie gravi, valutando che essi sono affetti da disabilità in senso eurounitaria, cioè da una "limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Si tratta, quindi, di una patologia certamente seria, cronica e dolorosa che necessita in via continuativa DI UNA CURA CHE NON PUO' ESSERE INTERROTTA PER ESSERE ESEGUITA IN ALTRO CENTRO, SOPRATTUTTO QUANDO LA MEDESIMA CURA STA APPORTANDO AL DOCENTE DEI BENEFICI.

La "gravità" della patologia, al fine di evitare la assoluta discrezionalità nella sua valutazione, che, al più, può sostanziarsi in discrezionalità tecnica, va, quindi, valutata in stretta connessione con la necessità di cure continuative, in aderenza, peraltro, con la finalità della norma contrattuale, di consentire l'avvicinamento del docente al luogo in cui stia effettuando e debba in futuro effettuare cure continuative, anche al fine di tutelare l'esigenza del lavoratore di non cambiare terapeuta o struttura ospedaliera, nonché quella dell'Amministrazione a che il docente non si assenti in modo reiterato al fine di recarsi lontano per effettuare le necessarie terapie, esigenze queste che, con tutta evidenza, non vi sarebbero se si trattasse di terapie rivolte alla cura di patologie che non incidono in modo rilevante sulla salute del richiedente. La norma contrattuale, infatti, appare finalizzata a realizzare la tutela antidiscriminatoria prevista dalla direttiva UE n. 2000/78/CE.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per cure continuative è stata riconosciuta obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo.

2. RICORSO IN FAVORE DI DOCENTI CUI RISULTI ACCERTATO LO STATO DI DISABILITA' GRAVE.

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Inoltre:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
- 2) 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il già menzionato comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il già menzionato comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti che presentano uno stato di disabilità grave. Risulta di precipuo valore allegare il verbale di accertamento medico sanitario rilasciato dall'INPS (non quello completo ma quello in cui risulti l'OMISSIS) e le certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L, oltre che relazione medica resa anche da uno specialista privato.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare tutta la certificazione medica posseduta.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove il docente è residente, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.

3. RICORSO IN FAVORE DI DOCENTI CHE PRESTANO ASSISTENZA AL CONIUGE E/O CONVIVENTE, O AL FIGLIO CON DISABILITA'.

Viene riconosciuta al docente coniugato (vale anche lo stato di convivenza, purché lo stato di convivenza sia stato dichiarato presso il comune di residenza) che presta assistenza al coniuge o convivente disabile grave.

Viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti coniugati o conviventi di un soggetto che presenti uno stato di disabilità grave. Risulta di precipuo valore allegare il verbale di accertamento medico sanitario rilasciato dall'INPS (non quello completo ma quello in cui risulti l'OMISSIS) e le certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L. oltre che relazione medica resa anche da uno specialista privato.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare tutta la certificazione medica posseduta.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove risulti residente il soggetto cui si presta assistenza, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.

4. RICORSO IN FAVORE DI DOCENTI CHE ESERCITANO LA TUTELA LEGALE DI UN SOGGETTO DISABILE IN CONDIZIONE DI GRAVITA'.

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del tutelato con grado di disabilità grave.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti che tramite decreto del Giudice tutelare risultino tutori legali di un soggetto che presenti uno stato di disabilità grave. Risulta di precipuo valore allegare il verbale di accertamento medico sanitario rilasciato dall'INPS (non quello completo ma quello in cui risulti l'OMISSIS) e le certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L, oltre che relazione medica resa anche da uno specialista privato.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare tutta la certificazione medica posseduta. In questo caso occorre allegare anche il provvedimento del Tribunale con cui è stata dichiarata la tutela, **ovvero il decreto del Giudice Tutelare.**

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove è residente il tutelato, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave del tutelato è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.

5. RICORSO IN FAVORE DEL FIGLIO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE GRAVE (ANCHE PER I DOCENTI CHE PRESTANO ASSISTENZA AI FRATELLI O SORELLE, AI SUOCERI O NONNI DISABILI IN CONDIZIONE DI GRAVITA') – VALEVOLE PER LA MOBILITA' INTERPROVICIALE.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti, *caregiver*, che prestano assistenza ad un soggetto (familiare) che presenti uno stato di disabilità grave. Risulta di precipuo valore allegare il verbale di accertamento medico sanitario rilasciato dall'INPS (non quello completo, ma quello in cui risulti l'OMISSIS) e le certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L, oltre che relazione medica resa anche da uno specialista privato. ATTENZIONE: occorre che *caregiver* e disabile risiedano nello stesso comune.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare tutta la certificazione medica posseduta, oltre il certificato che attesti la residenza nel medesimo comune del disabile.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove risulti residente il disabile grave, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave del tutelato è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su

patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.

6. RICORSO IN FAVORE DEL DOCENTE CHE HA RESO SERVIZIO MILITARE O CIVILE ANCHE NON IN COSTANZA DI NOMINA PER IL COMPUTO DI PUNTI 12 IN GRADUATORIA DI MOBILITA'.

I ricorrenti che hanno prestato servizio militare obbligatorio, ovvero servizi ad esso equiparati, hanno diritto all'attribuzione di un punteggio maggiore fino a 12 punti. Il ricorso, ha come obiettivo principale quello di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del ministero nella parte in cui esclude il riconoscimento, fini del punteggio, del servizio militare.

Cosa occorre per partecipare al ricorso?

Per partecipare al ricorso è necessario essere in possesso di un certificato che attesti lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio o servizio ad esso equiparato conseguito successivamente al diploma, ovvero alla laurea, ovvero un titolo di abilitazione che consente l'accesso all'insegnamento. Occorre inserire la richiesta in domanda di mobilità allegando il foglio di congedo illimitato. Il mancato inserimento della documentazione tra gli allegati alla domanda di mobilità preclude la possibilità di presentare il ricorso.

MOTIVI DEL RICORSO. PERCHE' FARE RICORSO?

Il ricorso ha come obiettivo:

il riconoscimento del punteggio, ai fini delle graduatorie scuola (mobilità interprovinciale, Gae – Graduatorie ad esaurimento, Graduatorie di terza fascia, Graduatorie di seconda fascia e GPS) del punteggio spettante – fino a 12 punti – per l'espletamento del servizio militare di leva obbligatorio o servizi ad esso assimilati.

COME FARE VALERE IL PUNTEGGIO PARI A 12: occorre inserire il punteggio caricandolo in domanda attraverso l'esibizione e la produzione della copia del foglio di congedo illimitato.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se il punteggio non è stato valutato, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave del tutelato è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.



Domande frequenti:

1. E SE VINCO IL RICORSO, MA NON VI SONO POSTI DISPONIBILI?

Non è un problema del docente che ha ottenuto sentenza di accoglimento totale, ma delle amministrazioni scolastiche periferiche del MIEM (Ministero Istruzione e Merito). Trattasi di una giustificazione utilizzata di sovente dalle amministrazioni per non ottemperare i provvedimenti giudiziari passati in giudicato. In mancanza di posti disponibili, invero, il docente potrà essere utilizzato per altre attività connesse al fine didattico ed al piano dell'offerta formativa, anche con applicazione del potenziamento fino a quando in organico di fatto ed anche di diritto non si troverà un posto disponibile. Inoltre, valutata la precedenza per motivi di salute, il docente vittorioso, potrà prendere il posto di chi è stato collocato su una cattedra illegittimamente. Le sentenze passate in giudicato devono essere infatti rispettate. Nel caso di mancata esecuzione spontanea si procederà con ottemperanza o con istanza, al Tribunale del Lavoro, nelle forme dell'art. 669 duodecies c.p.c.

2. SONO TITOLARE DI CATTEDRA A MILANO, MA IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA A PALERMO, DOVE SI DEPOSITA IL RICORSO?

In questa ipotesi il ricorso deve essere DEPOSITATO presso il Tribunale del Lavoro ove il docente risulta in assegnazione provvisoria, poiché occorre fare riferimento alla sede di effettivo servizio e non alla sede "in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto", secondo le regole interne delle singole amministrazioni" (C.f.r. Cass.Civ. Sez. Lav. 15 ottobre 2007, n. 21562). Si applica, pertanto, l'articolo 413, comma 5 del cpc.

3. HO PRESENTATO RICORSO NEL 2018 E L'HO PERSO, POSSO RIPRESENTARLO?

Certamente. La mobilità si genera ogni anno con l'Ordinanza Ministeriale all'uopo pubblicata nel mese di marzo. Ogni mobilità, quindi, determina per il docente la presentazione di una nuova domanda, con punteggi di esigenze differenti rispetto alla precedente. Il mancato accoglimento delle pretese azionata con la domanda nuova, allora, determina la violazione di un nuovo diritto soggettivo, che potrà essere azionato anche ogni anno dinanzi al Giudice

del lavoro competente. Quindi è possibile presentare ricorso anche ogni anno, impugnando l'esito della mobilità comunicato a mezzo mail.

4. POSSO MODIFICARE LA DOMANDA DI MOBILITA' UNA VOLTA INOLTRATA?

La domanda può essere modificata fino al giorno in cui è stabilita la scadenza per la presentazione delle domande, così come dettato dall'O.M. sulla mobilità.

5. CHI CONVALIDA LA DOMANDA DI MOBILITA'?

La domanda è convalidata dall'USR (Ufficio Scolastico Regionale per il tramite dell'USP di riferimento) a cui il docente ha inoltrato la domanda. I docenti, che hanno presentato domanda di trasferimento/passaggio, ricevono una lettera di notifica di convalida dell'istanza inviata (ovvero di mancata convalida), con i punteggi e tutti gli elementi considerati e valutati.

6. COME POSSO INSERIRE LE PRECEDENZE NEL SISTEMA, SE NON PREVISTE DA ISTANZE ON LINE?

Occorre allegare dei prestampati nella sezione dedicata. Formulando una istanza specifica in cartaceo ed allegata alla domanda in formato PDF, l'amministrazione non potrà dichiarare di non averla ricevuta. Vale anche l'integrazione a mezzo PEC.

7. QUANDO SI PUO' PRESENTARE IL RICORSO?

Una volta usciti gli esiti dei movimenti e dopo aver presentato reclamo. Quindi decorsi dieci giorni dall'invio del reclamo. Si ricorda che il reclamo deve essere inoltrato entro dieci giorni che decorrono dalla comunicazione del movimento.

8. COME SI PRESENTA IL RECLAMO?

Va presentato a mezzo PEC o raccomandata AR all'indirizzo dell'USR ed USP che elaborano la Vostra domanda di mobilità.

9. SE HO DEPOSITATO RICORSO CONTRO LA MOBILITA' POSSO FARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Certamente. Il deposito del ricorso avverso la mobilità, non preclude la domanda di assegnazione provvisoria. In caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione si potrà depositare un ricorso ex articolo 700 in corso di causa.

10. COSA ACCADE SE NELLE MORE DEL RICORSO, OTTENGO IL TRASFERIMENTO SPONTANEAMENTE?

Occorre rinunciare all'azione legale.

11. CON UN UNICO RICORSO POSSO AZIONARE PIU' DIRITTI? AD ESEMPIO, CHIEDERE CONTEMPORANEAMENTE PUNTI 12 DI SERVIZIO MILITARE E TRASFERIMENTO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE?

Si. Con un unico ricorso, si possono azionare più diritti, poiché tutti collegati alla domanda di mobilità se negati.

12. SE PERDO IL RICORSO, POSSO ESSERE CONDANNATO ALLE SPESE?

È una possibilità da mettere in conto. È dovere dell'avvocato comunicare tale evenienza al cliente, ancor prima di formalizzare l'incarico. Nelle cause di mobilità, poiché vi sono numerose letture e molteplici contrasti giurisprudenziali il giudice, accertato che la parte abbia agito in virtù di queste letture della giurisprudenza favorevoli al ricorrente, in caso di rigetto può anche compensare.

13. POSSO PRESENTARE NEL 2023 RICORSO AVVERSO LA MOBILITA' DEL 2015, ANCHE SE SONO PASSATI PARECCHI ANNI?

La risposta è positiva. La mobilità non è soggetta a termini di decadenza o prescrizione. Il docente, quindi, che scopre solo nel 2023 di essere stato valicato da un collega con minor punteggio, nell'anno 2015, potrà presentare il ricorso.

PARTE SECONDA

I RICORSI CHE POSSONO DETERMINARE IL TRASFERIMENTO

Percentuale accoglimento 20% 50%, 60% (in base al Tribunale di competenza).



7. RICORSO IN FAVORE DEI DOCENTI GENITORI DI UN MINORE DI 36 MESI, ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ESTENSIBILE FINO AI 6 ANNI DI ETÀ DEL MINORE, EX ARTICOLO 42 bis del D.lgs. 151/2001.

In particolare, l'art 42 bis disciplina l'istituto dell'assegnazione temporanea del dipendente pubblico concepito per favorire il ricongiungimento alla propria famiglia composta da figli minori di anni tre, applicabile esclusivamente ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni. La ratio della norma è quella di salvaguardare principi costituzionalmente garantiti come la tutela della paternità e della maternità e, più in generale, della famiglia.

I requisiti richiesti dall'art. 42 bis D.lgs. 151/2001 sono:

il lavoratore deve innanzitutto essere dipendente assunto a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche;

il lavoratore deve dimostrare che l'altro genitore lavora in una provincia o in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro del lavoratore che effettua la domanda;

che il figlio abbia, al momento in cui si presenta la domanda, un'età compresa tra 0 e 3 anni;

sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione è subordinata, dal punto di vista soggettivo, alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- che l'istante sia docente, educatore o A.T.A. con contratto a tempo indeterminato;
- che l'istanza venga inoltrata prima del compimento del terzo anno di vita del figlio;
- che l'istante sia in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (nel senso che, ad es., chi ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, non potrà richiedere l'assegnazione temporanea nella primaria, ecc.).

L'Istanza, infine, dovrà essere corredata da:

dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia (a firma dell'istante);

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (a firma del coniuge) che attesti l'attività esercitata e la provincia in cui viene svolta (in alternativa, può essere presentata dichiarazione a firma del datore di lavoro).

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza ove è residente anche il minore.

COME PROPORRE RICORSO: una volta presentata l'istanza attraverso le modalità di cui sopra, se la medesima non viene accolta, se l'amministrazione non risponde (determinando un silenzio rigetto) si potrà proporre ricorso.

8. RICORSO IN FAVORE DEL PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017.

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della già menzionata precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

COME PROPORRE RICORSO: una volta presentata l'istanza attraverso le modalità di cui sopra, se la medesima non viene accolta, se l'amministrazione non risponde (determinando un silenzio rigetto) si potrà proporre ricorso.

9. RICORSI PER I DOCENTI CHE PRESENTANO UN PUNTEGGIO DI MOBILITA' ELEVATO POICHE' IN RUOLO DA PIU' DI 24 MESI – TRASFERIMENTI PREVALENTI SULLE NEO IMMISSIONI IN RUOLO – PRECEDENZA EX ARTICOLO 470 DEL TU IN MATERIA SCOLASTICA.

Bisogna, infatti, precisare che, con l'Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019, il Consiglio di Stato, ha ribadito il principio di cui all'art. 470, comma 1, del d. lgs. 297/1994 "ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine". Il riferimento è all'ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019 con cui il TAR Lazio si è espresso sul decreto Miur 207 del 9.3.2018 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA.

Il TAR del Lazio ha rilevato che:..."nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello del MIUR infondato per le seguenti argomentazioni: "... L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine". Dunque, secondo il Consiglio di Stato, nell'ipotesi dei trasferimenti interprovinciali, avrebbe dovuto svolgersi riconoscendo la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per le nuove nomine.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i docenti che posseggono una anzianità di ruolo di almeno 24 mesi.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare l'istanza ex articolo 470 TU.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

10. RICORSI PER I DOCENTI VALICATI NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' DAI VINCITORI GM 2012.

11. RICORSI AVVERSO ALGORITMO MOBILITA' A.S. 2015/2016

12. RICORSI PER I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO PRIMA DELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

È ancora possibile presentare i ricorsi di cui all'oggetto, nonostante siano passati parecchi anni dalla mobilità 2015/2016.

La ragione è tecnica: la mobilità si rigenera ogni anno, motivo per il quale la graduatoria di mobilità 2023/2024 viene originata dai punteggi maturati nelle precedenti GRADUATORIE e via scorrendo.

In questo caso, anche una mobilità viziata di ben dieci anni addietro può essere oggi impugnata, se ne ricorrono i presupposti: la presenza di docenti che nella medesima FASE e con minor punteggio ci hanno valicato ed hanno ottenuto il trasferimento anche per il funzionamento fallace del famoso algoritmo.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i docenti che sono stati valicati da docenti con punteggio inferiore. Occorre essere in possesso della domanda di mobilità con cui il docente, nella mobilità 2015, ha indicato, flaggando in domanda la preferenza nei 100 ambiti.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

MOBILITA' ASPETTI GENERALI

INTRODUZIONE

Si inaugura la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Si precisa che la mobilità, in conformità alle osservazioni presentate dagli organi di controllo, può avvenire esclusivamente su posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, nei limiti previsti dalla copertura di cui all'art. 1 comma 201 della Legge n. 107/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva.

La mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 si svolge per scuole.

Come funziona la mobilità scuola.

In ambito scolastico, la mobilità è regolata dal CCNI mobilità ed ha vigenza triennale.

Si tratta di uno strumento di gestione del personale e riguarda il trasferimento del lavoratore a livello provinciale o interprovinciale, il passaggio da posto comune a sostegno (e viceversa), oppure il passaggio di cattedra e quello di ruolo.

Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità interprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province. 2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili

dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle

Ripensamenti sul trasferimento

Se un docente ottiene il trasferimento ma poi ci ripensa può rinunciare?

Sì, ma entro i termini pubblicati dall'ordinanza ministeriale.

Ci sono casi eccezionali che verranno valutati ma questo non garantisce il mantenimento della serie di provenienza.

PREFERENZE

Numero Le preferenze saranno minimo 1 e massimo 15 ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma. • Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica, per tutti gli ordini di scuola, sempre con un minimo di 1 preferenza e un massimo di 15 preferenze. • Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire nella domanda (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province o 10 scuole e 5 comuni e così via). • Nel caso di presentazione di più domande (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda.

Tipologia Le preferenze possono essere del seguente tipo: • scuole • comuni • distretti • codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale). Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto: • istruzione degli adulti, che comprende: - corsi serali degli istituti di secondo grado; - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. • sezioni carcerarie ove esprimibili; • sezioni ospedaliere; • licei europei. Specifici codici Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per: • i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti; • le sezioni carcerarie ed ospedaliere; • le sezioni di scuola speciale; • i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

Tipologie di preferenze. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto indicando istituto, comune, provincia. **Preferenze provinciali** Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti. **Preferenze interprovinciali** Per il movimento

interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse. Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

PRECEDENZE

Le precedenze riportate sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

- I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE.
- II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'.
- III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.
- IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.
- V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'.
- VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA.
- VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.
- VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017.

Precedenze speciali:

SOLO PER IL PERSONALE DOCENTE - I docenti che hanno insegnato per almeno 3 anni, anche a tempo determinato, in: • strutture ospedaliere • presso le istituzioni penitenziarie • nei corsi serali • nei CPIA (ex CTP) ⇐ Hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda. ⇐ Ai fini del triennio si conta anche l'anno in corso. ⇐ Ai fini del conteggio degli

eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini.

CONTENZIOSO

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni

ALIQUOTE

Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase. Al termine dei trasferimenti provinciali - comunali e intercomunali (I e II fase): • il 50% dei posti andrà alle immissioni in ruolo, l'altro 50% alla III fase ovvero ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali). • l'eventuale posto dispari è assegnato per il 2022/23 alle immissioni in ruolo.

Trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali: • nel limite del 25%, delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali). I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno: • nel limite del 25% delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali). Qualora il calcolo delle già menzionate aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali.

VINCOLI

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

- b) Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Pertanto, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, ha già assolto l'obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato. 5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto D.lgs. n. 59/2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinata.

MODELLI - ISTANZE

Ricorda... Le istanze di riconoscimento devono essere inserite in allegato D e poi anche inviate a mezzo PEC o RA all'ATP che elaborerà il Vostro movimento. Devi allegare tutti i documenti giustificativi sempre in formato PDF, con eventuali documenti integrativi di accompagnamento.

ISTANZA RICONOSCIMENTO MAGGIOR PUNTEGGIO EX ARTICOLO 470 TESTO

UNICO 197/94

Spett.le MIM Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

Punteggio mobilità 2022 _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 470 Dlgs n. 197/94 e del proprio punteggio ai fini della corretta composizione della graduatoria di mobilità

Firma

data

ISTANZA RICONOSCIMENTO SERVIZIO CIVILE O MILITARE

Spett.le MIM Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento di punti 12 nella graduatoria di mobilità 2022 afferenti al servizio _____ come da documento allegato.

Firma

data

ISTANZA RICONOSCIMENTO CURE CONTINUATIVE

Spett.le MIM Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 13 del CCNI triennio 2022/25 essendo sottoposto a cicli di cure continuative come descritto nella documentazione medica allegata.

Firma

data

ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA EX LEGE 104/1992 MOBILITA'
INTERPROVINCIALE assistenza disabile grave ex art. 33, comma 3.

Spett.le MIM Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 13 del CCNI triennio 2022/25 essendo REFERENTE UNICO, CAREGIVER, di _____, disabile in condizione di gravità come descritto nella documentazione medica allegata.

Firma

data

ISTANZA RICONOSCIMENTO ASSISTENZA CONIUGE DISABILE

Spett.le MIM Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 13 del CCNI triennio 2022/25 essendo coniuge di _____ disabile ex lege 104/1992 come descritto nella documentazione medica allegata.

Firma

data

ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA ASSISTENZA FIGLIO FRAGILE DISABILE

Spett.le MIM Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 13 del CCNI triennio 2022/25 essendo genitore, referente unico di _____ disabile ex lege 104/1992 come descritto nella documentazione medica allegata.

Firma

data

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO GENERICA

Spett.le MIM Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento _____

Firma

data

MODELLI PER IL CONTENZIOSO

RECLAMO

USR SICILIA UFFICIO VI AMBITO TERRIOTRIALE DI _____

UFFICIO MOBILITA'

MODELLO RECLAMO – A.S. _____

PASSAGGIO DI CATTEDRA/ DI RUOLO/ TRASFERIMENTO PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME _____ NOME _____

DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____

PROV ____ TELEFONO/CELLULARE _____ MAIL _____

TITOLARE PRESSO _____ CODICE MECCANOGRAFICO _____

DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (barrare sia l'ordine/grado d'istruzione di scuola che il tipo di posto):

INFANZIA PRIMARIA

TIPO POSTO: NORMALE SOSTEGNO

PRIMO GRADO

CLASSE DI CONCORSO: _____

SECONDO GRADO

CLASSE DI CONCORSO: _____

TIPO POSTO: NORMALE SOSTEGNO

AVENDO PRESO VISIONE DEGLI ESITI PER L'A.S. 2022/2023 RIGUARDANTI:

PASSAGGIO DI CATTEDRA

PASSAGGIO DI RUOLO

TRASFERIMENTO PROVINCIALE

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE

PRODUCE RECLAMO PER I SEGUENTI MOTIVI:

DESCRIZIONE SINTETICA

DATA _____

FIRMA _____

Il presente modello di reclamo dovrà essere compilato e inviato entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti esclusivamente in modalità P.E.C./P.E.O., all'indirizzo indicato nell'avviso di pubblicazione, unitamente alla copia di un documento personale in corso di validità.

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti ad indicare nell'oggetto della mail i seguenti dati:

RECLAMO ESITI MOBILITA' (PASSAGGIO DI CATTEDRA/ DI RUOLO/ TRASFERIMENTO PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE) - A.S. 2022/2023 - COGNOME E NOME - ORDINE SCUOLA (INFANZIA/PRIMARIA/PERSONALE EDUCATIVO/PRIMO GRADO/SECONDO GRADO) - PROVINCIA

ISTANZA DI CONCILIAZIONE

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale

Al Dirigente dell'Ambito territoriale Provinciale di

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso AT di¹

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 per rigetto reclamo per **erronea valutazione del punteggio relativo alla domanda di MOBILITA' per la prov. di per l'a.s. _____ dell'ins.**

Il/la sottoscritto/a.....

nato/a.....(.....) il.....residente a.....

domiciliato/a a.....Via/Piazza.....

Tel..... cell.e-mail.....

docente con contratto a tempo indeterminato di scuola dell'infanzia/primaria/secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado, classe di concorso ovvero su posto di sostegno/ su DOS presso,² avendo presentato documentata domanda di TRASFERIMENTO per la scuola dell'infanzia/scuola primaria/scuola secondaria di primo/secondo grado classe di concorso....., e/o PASSAGGIO di ruolo/cattedra per la scuola dell'infanzia/scuola primaria/scuola secondaria di primo/secondo grado classe/i di concorso....., per l'a.s. 2016/2017, non avendo avuto riscontro/accolto il reclamo presentato in data per erronea valutazione DEL PUNTEGGIO della domanda di MOBILITA' 2012/2013 da parte dell'USP di come comunicato con prot. del, notificato allo/a scrivente in data dal dirigente scolastico del

chiede l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 e dalla nota 1 dell'art.12 del CCNI concernente la mobilità

¹ Da spedire con raccomandata a/r entro 10 giorni dal rigetto dell'istanza di reclamo.

² Indicare codice meccanografico della Scuola, Comune e Provincia, posto cl. conc. come comunicato dall'USP nella lettera ricevuta.

del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2012/2013, sottoscritto in data 5.3.2009, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

per contestazione e atto di diniego del mancato punteggio richiesto e non valutato, in quanto³ tra i dati della domanda non sono stati considerati:⁴

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, nella riserva di produrre ulteriori documentazione all'atto dell'udienza di conciliazione, si chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate

- al sottoscritto residente a.....
domiciliato/a a.....Via/Piazza.....
Tel..... cell.e-mail.....

Luogo e data

.....,.....

FIRMA

.....

CARTA D'IDENTITA',⁵ n. _____, rilasciata il _____ dal Comune di _____

³ Descrivere brevemente quanto contestato, ribadendo l'esposto nel reclamo ed motivandolo.

⁴ Esporre sinteticamente i motivi del reclamo in base ai singoli punti contestati, ribadendo la richiesta di valutazione dei titoli generali e di servizio dichiarati nella domanda. Citare sempre dopo la motivazione, le relative lettere della tabella allegata all'atto della domanda (ai sensi della letteradella sezione della tabella allegata)

⁵ Da allegare in fotocopia e firmata.

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale

Al Dirigente dell'Ambito territoriale Provinciale di

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso AT di⁶

FORMALE ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
_____ prov. _____ il _____, residente a
_____ prov. _____ in Via
_____ n. _____,
C.F. _____, documento di identità: n. _____
_____, rilasciato da _____ il
_____, numero di telefono _____,
indirizzo e-mail _____

Con richiesta di trasmissione, nei termini previsti dalla normativa, di copia fotostatica o in formato elettronico del/i seguente/i documento/i:

- 1) Bollettino dei trasferimenti pubblicati dalle Amministrazioni in indirizzo relativo alla classe di concorso _____ con la specifica **in chiaro** della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su Ambito, della fase di appartenenza riguardo l'immissione in ruolo (con la specifica se il singolo docente è stato immesso in ruolo in Fase C da concorso) e dell'eventuale diritto alla precedenza.
- 2) _____
(**indicare eventuali ulteriori documenti ritenuti utili o cancellare la presente riga**)

⁶ Da spedire con raccomandata a/r entro 10 giorni dal rigetto dell'istanza di reclamo.

3) _____

(indicare eventuali ulteriori documenti ritenuti utili o cancellare la presente riga)

dichiarando in relazione a quanto richiesto, di avere o rappresentare, così come esposto in premessa, interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza delle informazioni richieste per la verifica e la tutela dei propri diritti

E CONTESTUALMENTE DIFFIDA

Le Amministrazioni in indirizzo dal non voler procedere all'immediata elaborazione e trasmissione della documentazione richiesta

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

Considerato che, per l'effetto, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, il/la sottoscritto/a ha pieno diritto di avere accesso alle informazioni richieste, in caso la presente non dovesse sortire effetti, il/la sottoscritto/a non esiterà a intraprendere, senza ulteriore preavviso, le azioni giudiziarie ritenute opportune per l'annullamento di ogni atto amministrativo, anche successivo, ritenuto lesivo nei suoi confronti correlato alla procedura di Mobilità di cui in oggetto e procederà, altresì, per rivendicare in tribunale la tutela dei propri diritti con ulteriore aggravio a carico delle Amministrazioni responsabili di tutte le spese e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi.

Il/la sottoscritto/a si dichiara disponibile al pagamento delle eventuali spese (fotocopiatura, invio della documentazione richiesta, etc.) in ordine alle quali si prega di voler comunicare ai recapiti sotto indicati, l'eventuale importo e la modalità per potervi provvedere.

Le copie dei documenti richiesti possono essere inviate attraverso uno dei seguenti canali:

- a mezzo **posta**, al seguente indirizzo del/della sottoscritto/a:

_____ *oppure*

- a mezzo **e-mail** all'indirizzo:

_____ *oppure*

- a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, si allega fotocopia del documento di identità del richiedente.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003:

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del richiedente

....., /...../...../.....

.....

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Sezione III - Mobilità del personale direttivo e docente

Paragrafo I - Norme generali

Art. 460 - Trasferimenti a domanda e d'ufficio
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o d'ufficio.

Art. 461 - Norme procedurali

1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Paragrafo II - Mobilità a domanda

Art. 462 - Trasferimenti
(commi 1 e 7 disapplicati dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente 3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono. 5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'

articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione

**Art. 463 - Tabella di valutazione
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)**

1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
3. L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E' altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.
4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.

**Art. 464 - Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)**

1. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.

**Art. 465 - Trasferimenti provinciali e interprovinciali
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)**

1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data

sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale educativo.

Art. 466 - Trasferimenti annuali

1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento. 2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati di ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo. 3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga può essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo. 4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi. 5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

Paragrafo III - Mobilità d'ufficio

**Art. 467 - Trasferimenti d'ufficio
(commi 2, 3, 4 e 5 disapplicati dal CCNL 04.08.95)**

1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede. 2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463. 3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all'articolo 463 è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede. (N.d.R.) 4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.

5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

Art. 468 - Trasferimento per incompatibilità ambientale

1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

Art. 469 - Organi competenti

1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento.

2. (Abrogato).

3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità.

(articolo così modificato dall'art. 2, della Legge 176/07)

Paragrafo IV - Passaggi

Art. 470 - Mobilità professionale
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.

Art. 471 - Passaggi di cattedra e di presidenza
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.

2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.

3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 472 - Passaggi di ruolo
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.

2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla [tabella n. 2](#) allegata al presente testo unico.

3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole

secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.

6. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

Art. 473 - Corsi di riconversione professionale

1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.

2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.

3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.(N.d.R.) Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'articolo 405.

6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui

all'

articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro

della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.

Art. 474 - Organi competenti

1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

Paragrafo V - Assegnazioni provvisorie

Art. 475 - Assegnazioni provvisorie di sede

1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali. 7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

CCNI VIGENTE - Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale TRA la delegazione di parte pubblica costituita con decreto ministeriale n. 155 del 5 maggio 2021 E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola PREMESSO: che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della sezione scuola (artt. 7 e 22); che il C.C.N.L. 19 aprile 2018 citato, all'art. 7 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del CCNL; che la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018 n. 145, il decreto-legge n. 126/2019, convertito con la Legge 20 dicembre 2019 n. 159, e il decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, hanno apportato modifiche in materia di obblighi di permanenza presso la scuola di titolarità; che il decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, ha apportato modifiche in materia di sedi disponibili per le operazioni di mobilità; che la Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, ha apportato modifiche all'articolo 35, comma 5- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di obblighi di permanenza dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative presso la scuola di prima destinazione; che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento U.E. del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679 e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, disciplinano la tutela per il trattamento dei dati personali; che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, disciplina l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione; che l'articolo 58, commi da 5-bis a 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto lo svolgimento di diverse procedure di selezione per il personale in precedenza dipendente di società titolari di contratti per la gestione esternalizzata dei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche nazionali, nonché lo svolgimento della procedura di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 58; che la citata procedura di mobilità straordinaria di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 58, destinata al personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti della procedura selettiva di cui al comma 5-ter del medesimo articolo 58, è stata disciplinata con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 3 2 agosto 2020 – sottoscritto in via d'integrazione del Titolo III del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed

A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 – le cui previsioni si applicano attualmente al personale immesso in ruolo a tempo parziale a seguito della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 69/2013; che il personale immesso in ruolo a tempo parziale in esito alla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, decreto-legge 69/2013, è stato interessato anche dalle operazioni di conversione contrattuale di cui all'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (per un totale di 4.485 collaboratori scolastici come da autorizzazione legislativa) e che, al fine di procedere alla corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà verificatesi in esito alle richiamate operazioni di trasformazione contrattuale, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 3 agosto 2020 è stato integrato dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'1 ottobre 2021; che è necessario assicurare con la massima tempestività l'avvio delle operazioni propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico 2022/23; LE PARTI CONCORDANO di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. Si precisa che la mobilità, in conformità alle osservazioni presentate dagli organi di controllo, può avvenire esclusivamente su posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, nei limiti previsti dalla copertura di cui all'art. 1 comma 201 della Legge n. 107/2015 e successive modifiche ed integrazioni. 3 ART. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 19 aprile 2018 all' art. 7 e art. 22 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola. 2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. 3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. 4) Le parti concordano sull'eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario. 5) Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del decreto legislativo n. 297/94 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente contratto. 6) Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi immessi in ruolo all'esito di procedure concorsuali, per i quali vige il vincolo di cui all'articolo 35, comma 5bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvi i casi di soprannumero di cui all'articolo 44 del presente Contratto. 7) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche al personale immesso in ruolo in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58,

commi 5 e ss., del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 8) Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano altresì al personale immesso in ruolo all'esito delle procedure selettive di cui all'art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 9) Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo nazionale di comparto.

4 TITOLO I PERSONALE DOCENTE

ART. 2 - DESTINATARI

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano a tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. 3. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta. 4. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Pertanto, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso

in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, ha già assolto l'obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato. 5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto D.lgs. n. 59/2017, 5 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. 6. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. n. 106 del 23.7.2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede. 7. Considerata l'assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d'ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste. La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24. Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l'anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021. Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l'attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell'assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza. I posti assegnati all'atto dell'immissione in ruolo ai

docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti. 8. I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 36 del CCNL o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente contratto. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase secondo l'articolo 6 del presente contratto. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d'ufficio la titolarità disponibile su provincia, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i docenti di cui al presente comma sono 6 sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d'ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini.

ART. 3 - MOBILITA' TERRITORIALE

1. La mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 si svolge per scuole.
2. I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti nell'apposita O.M.
3. Il Ministro dell'Istruzione su richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del presente contratto, al personale nei cui confronti vengono applicate le speciali misure di sicurezza previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e di contrasto alla violenza di genere di cui alla legge 15 ottobre 2013 n. 119, o per eccezionali motivi di sicurezza personale.
4. Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'istruzione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.
5. In applicazione dell'art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: 'al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa', per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi

collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13. 6. Il personale titolare nei comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la propria collocazione provinciale partecipano a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità o a quella per la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a cura dell'ufficio scolastico competente. 7. Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d'ufficio e l'ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale. 8. Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità territoriale per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune. ART. 4 Mobilità Professionale 1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici. 2. Il personale che ottiene la mobilità professionale acquisisce la titolarità secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. 3. In particolare può chiedere il passaggio: nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso dell'abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia: a) il personale insegnante delle scuole primarie; b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato; c) il personale educativo nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole primarie: a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia; b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; c) il

personale educativo nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso dell'abilitazione (2):

a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;

b) il personale educativo nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell'abilitazione (2): a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado; b) il personale educativo; c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato; nel ruolo della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno: 8 a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno. 4. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da: a) insegnanti di scuola dell'infanzia; b) insegnanti di scuola primaria; c) insegnanti di scuola secondaria di I grado; d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; detto personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3). 5. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da: a) insegnanti di scuola dell'infanzia; b) insegnanti di scuola primaria; c) personale educativo; d) insegnanti di scuola secondaria di I grado; e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni (2 bis). 6. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. 7. Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto: - dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione (2) salvo quanto previsto dal successivo articolo 5; - dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis). 8. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell'ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per

qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione. Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto al precedente comma 7. 9. I docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse possono chiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo compresi i docenti delle classi C999 e C555 ad esclusione dei docenti di cui all'art. 2 comma 4. 9 10. I docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nella stessa provincia ad esclusione dei docenti di cui all'art. 2 comma 4. _____ (1) Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10/3/1997 e del DPR del 25 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria. (2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi. (2 bis) I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

Art. 5 – Mobilità territoriale e professionale del personale docente sugli insegnamenti specifici dei licei musicali 1. La mobilità territoriale e professionale provinciale per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali si effettua con le regole generali sulla base della tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità territoriale e professionale di cui all'Allegato 2 del presente contratto. _____

ART. 6 –PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI 1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province. 2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. 3. La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale

indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenze. 4. In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall'apposita O.M., fermo restando per ciascuna domanda i limiti di cui al comma 1. 10 5. Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali. Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto, fatta salva l'eventuale applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3. 6. Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato. 7. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie. Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda ai successivi articoli 24 e 25. 8. I docenti di cui al successivo articolo 8, comma 2, lett. d), secondo alinea, all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui all'art.59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021, o se successiva dalla data di inizio del servizio, e partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/24 al fine di acquisire la titolarità. Si applica l'articolo 2, comma 7. In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all'interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo. 9. I docenti di cui al successivo articolo 8, comma 2, lett. d), terzo alinea, all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui all'art.59, comma 9-bis, decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106 sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2022 e partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/24 al fine di acquisire la titolarità, ai sensi del medesimo art. 8 del presente contratto. Si applica l'articolo 2, comma 7. ART. 7 – RIENTRI, ASSEGNAZIONI E RESTITUZIONI

AL RUOLO DI PROVENIENZA. 1. Le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l'abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8. Sono fatte salve, per tali docenti, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome. 11 2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, garantendo, comunque, all'interessato di produrre istanza di trasferimento nell'ambito dei trasferimenti di cui all'art. 6. 3. Per il personale docente, già passato in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di provenienza di quanti sono transitati in altro ruolo, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente. ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA' 1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. 2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. d) Dalle predette disponibilità vanno detratti: - i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7; - per l'a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui

all'art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decretollegge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;

- per l'a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106. 3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia. 4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali. 5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. 12 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). 7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo. 8. Il calcolo del contingente di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale. (1) 9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale. 10. Per il personale di cui all'articolo 18bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase H dell'allegato 1. (1) Si allega una tabella esemplificativa del calcolo: Anno scolastico 2022/2023 (posto dispari destinato alla immissione in ruolo) Posti totali disponibili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%) 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 di cui 50% destinati ai trasferimenti 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 Anno scolastico 2023/2024 (posto dispari destinato alla mobilità) Posti totali disponibili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%) 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

7 8 8 Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 di cui il 50% destinati ai trasferimenti 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 13 Anno scolastico 2024/2025 (posto dispari destinato alla immissione in ruolo) Posti totali disponibili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%) 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 di cui 50% destinati ai trasferimenti 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 ART. 9 –MODALITA' DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO 1. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell'infanzia sono utilizzabili i posti dell'organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell'organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l'indicazione del codice di scuola sede di organico docenti. 2. Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico dell'autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere. 3. Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico sono richiedibili, mediante l'indicazione del codice sede di organico docenti. I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese (1). I suddetti docenti devono esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua. L'organico di scuola dell'infanzia e primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti. Detti posti sono assegnati secondo le fasi previste dal comma 2 dell'art.6 del presente contratto. 4. L'organico delle scuole secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l'indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini. _____ (1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero. 14 ART. 10 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AI CENTRI TERRITORIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI CUI AL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012 N. 263 NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 1.I movimenti a domanda

sui posti dei centri per l'istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda. 2. Per l'indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali. 3. L'indicazione di preferenza di comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province. ART. 11 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITÀ SU SCUOLA - CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE 1. Nell'indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. 2. Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all'esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l'effettiva tipologia di cattedra interna o esterna. 3. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'ufficio territorialmente competente. 4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda. 5. Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario. 6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti: 1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne alle scuole; b) le cattedre orario esterne stesso comune; c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi; 15 2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino; b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino; c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino; 7. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri. 8. Qualora, a seguito di contrazione di ore

nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell'organico dal precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenza art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto.

ART. 12 PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

1. Coloro che desiderano il trasferimento, all'interno dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono farne specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale; parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta riportando il relativo codice.

2. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.

3. Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.

4. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.

5. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che, qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità: a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino; b) corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.

ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE. Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha

maggiore anzianità anagrafica. I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA' Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. (1) (2) La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto (3). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulodomanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V). L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on 17 line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non allegli la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola

sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio. Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata alla sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (3). Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata alla sede di organico che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (4). L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità/incarico viene altresì riconosciuta, nell'ottennio, al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della ex dotazione provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non

interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune; 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94. Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (5).

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (6)

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (7) e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti

diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. 19 Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8). 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (5) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente

inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA' Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello 20 più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (5), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (10) (11). Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità si intende il comune sede di distretto. Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto. La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto

prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nel comune, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (7) In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. 21 Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'O.M. che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase

riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017 Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che: a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. 22 b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché

la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra. c) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

a) Le precedenze di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento. b) Le precedenze di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, compresa l'individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento. c) In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 8, il diritto all'esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

- 1) E' equiparato il personale perdente posto trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda.
- 2) L'obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno
- 3) I docenti che intendano usufruire della precedenza per il rientro nell'istituto di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, devono indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della sede di organico.
- 4) I docenti della scuola dell'infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, devono indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell'organico di scuola dell'infanzia in cui hanno diritto alla precedenza
- 23 5) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva

vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo. 6) La figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale 7) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile 8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884). 9) Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all'OM relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità. 10) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra. 11) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

ART. 14 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

ART. 15 –PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

1. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da: - decreto legislativo 24.07.1996, n. 434; - D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e integrazioni; - dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.

2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente contratto, fatte salve le determinazioni delle province autonome di Bolzano e Trento in materia, tenuto conto di quanto previsto dal comma 77 dell'articolo 1 della legge 107/2015, nonché per la provincia di Bolzano dal comma 191 dell'articolo 1 della legge 107/2015 e per la provincia di Trento dal decreto legislativo n. 405/1988 come successivamente modificato ed integrato e dalla legge provinciale n.5/2006 e ss.mm.)

ART. 16 - PERSONALE DOCENTE TRASFERITO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITA' 1. Il personale docente trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468, del decreto legislativo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola o con la sede non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d'ufficio, né l'assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito.

ART. 17 - CONTENZIOSO 1. Avverso le

graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

3. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18-INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

1. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

(1) Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:

A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado. Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:

- 1) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico dell'autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;
- 2) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico dell'autonomia, perché appartenenti a diverso grado, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico. Nella scuola primaria e dell'infanzia l'individuazione del perdente posto avviene come segue:

1. nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi

che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un'unica graduatoria, distinta per tipologia, per l'individuazione del perdente posto; 2. nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell'infanzia confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell'infanzia medesime possono esprimere, al 25 fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L'ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell'infanzia. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell'individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest'ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 13 del presente contratto. C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado. Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità. L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 13 del presente contratto. D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche. Nel caso in cui le

succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo, il personale docente dell'istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità. L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento. Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche continueranno ad essere appartenenti a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto. 26 Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l'attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto ubicato in diverso comune, il personale docente titolare dell'istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell'istituto di confluenza, secondo l'ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza della disponibilità di organico della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto. I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell'istituto di confluenza, come previsto al comma 1, punto II) dall'art. 13 del presente contratto. A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni. E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui al comma 1, punti II) e V) dell'art. 13 del presente contratto a partire dall'anno successivo in una scuola del comune di loro scelta.

2. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai precedenti commi si applicano i criteri previsti negli articoli del presente CCNI relativi all'individuazione del perdente posto e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario. Il servizio pre-ruolo e quello in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio. Nelle operazioni di cui al presente articolo si tiene

conto delle precedenze comuni di cui all'art. 13 solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento.

3.DISPOSIZIONI COMUNI I docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica mediante le modalità contenute nel presente articolo, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell'ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall'art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI. ----- (1) le operazioni del presente articolo si effettuano considerando ancora i codici relativi alle singole sedi di titolarità.

ART. 18 bis. MOBILITA' TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO L'ASSETTO TERRITORIALE DI COMPETENZA

1. I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito definiti. Per consentire l'eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l'ordine e con le priorità previste nei successivi commi. In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 18, 45 e 46 del presente CCNI.

2. Personale docente

A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.

B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).

C) Il personale trasferito d'ufficio nell'ottennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall'art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI.

3. Personale A.T.A.

A) I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. di cui al precedente comma 1, nei 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall'art. 39 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.

B) I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).

C) Il personale trasferito d'ufficio nell'ottennio antecedente al presente CCNI in o da un

comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall'art. 40, comma 1, punto II e V del presente CCNI. 4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle province di nuova istituzione. ART. 19 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 1. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo. 2. L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto. Per i posti di sostegno l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all'interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto. 3. Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese). Nella scuola 28 primaria il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità. 4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali (1). Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio pre-ruolo e in

altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio. Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punto I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M.. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. 5. I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie di cui al comma 4, devono notificare formalmente, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo. 6. Ai fini dell'eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione dell'età adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo. 7. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine: 1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (3); 2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. I docenti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo. Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età

anagrafica. ----- (1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli), che dovranno essere riportati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. (2) Il personale docente trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze. (3) a tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola.

ART. 20 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.

2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi del presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all'ufficio territorialmente competente.

4. L'ufficio territorialmente competente effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.

5. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

6. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Ovviamente, le preferenze espresse, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

30 7. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente,

individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulodomanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13, comma 1, punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

9. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti (1). Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia.

11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata

sulla base del citato elenco di viciniorietà. 12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno. 13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della 31 prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato possiede il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale possiede il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l'insegnante è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale possiede il relativo titolo. 14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possiede il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possiede il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possiede il relativo titolo. 15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell'ambito dell'intera provincia l'ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale. 16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare. 17. Quanto

previsto dai precedenti commi si attua qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà. Nel caso di cui al comma 16, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell'assegnazione a posto normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l'assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell'intera provincia. 18. Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione per gli adulti attivati ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulodomanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. 32 Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni vicini, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello del centro territoriale medesimo. 19. Qualora non sia stato possibile trasferire a domanda i docenti di cui al comma precedente, vengono trasferiti d'ufficio considerando i posti di tipo comune secondo quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10.

_____ (1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità, e poi sui distretti vicini compresi nel comune di titolarità secondo l'ordine del Bollettino. ART. 21 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 1. Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Il servizio pre-ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere A) e D) della Tabella A)-A2 di cui all'Allegato 2 sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni autonomia scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione

per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto. Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno. 2. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento. 3. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (1). Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenza di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. 33 4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, devono notificare immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. 5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni. 6. Per l'individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti centri. 7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti. 8. Il docente in soprannumero,

qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13, comma 1, punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, punto II del presente contratto, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. 34 9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della Tabella di cui all'Allegato 2 con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo. 10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la

presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del Codice dell'Amministrazione Digitale, affiggono all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare, con le modalità previste dal predetto Codice, entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità. I dirigenti scolastici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del Codice dell'Amministrazione Digitale, invieranno immediatamente all'ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

11. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo. In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali. _____ (1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli), che dovranno essere riportati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. (2) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece

come trasferito a domanda 35 volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze. ART. 22 – TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull' organico dell'autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda. 2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento secondo le modalità indicate ai successivi commi. 3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda. 4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Ovviamente, le preferenze espresse vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. 5. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. 6. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata. 7. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà (1) all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1. 8. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l'età adulta. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art. 13 del presente contratto e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda. 9. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti commi. 10. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d'ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente contratto. 36 11.

Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato). I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione "ex novo" su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella di viciniorietà, la sede di provenienza dei docenti titolari sui posti attivati presso i centri territoriali viene considerata "il comune" dove si trova la sede di organico del centro territoriale di titolarità. I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione: 1) in scuole del comune di titolarità (1); 2) in scuole di comune viciniore (1) secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8; 3) sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni. Relativamente ai punti 1) e 2) lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le medesime modalità di cui ai commi precedenti prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (1). In ciascuna delle fasi predette, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine: 1. sostegno per disabili psicofisici; 2. sostegno per disabili dell'udito; 3. sostegno per disabili della vista. 12. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d'ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità. (1) l'assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d'ufficio ottenuto nel comune di titolarità o in un comune viciniore della provincia, avviene secondo l'ordine di viciniorietà secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI PER POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE NONCHE' PER I POSTI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto e viceversa pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all'inizio delle operazioni di mobilità. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati

sui posti predetti, al fine di garantirne l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori. 2. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo comune. 3. Il posto di una qualsiasi tipologia presente nell'organico dell'autonomia della scuola resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, non vi siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia, fatte salve le precedenze di cui all'art. 13. I docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso). I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo. 4. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio. 5. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti già titolari su tali tipi posto. 6. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di possesso del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui posti di sostegno esprimendo la preferenza per tale tipologia di posti nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado. 7. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto, tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all'art. 13 punti II) e V) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 8 va letta nel senso della intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio descritte. 8. Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è

calcolato l'anno scolastico in corso. 9. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale posseda il relativo titolo di specializzazione. 10. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali posseda il relativo titolo di specializzazione. 38 11. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. 12. Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso possedano il relativo titolo di specializzazione. 13. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione. 14. In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera di cui all'art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 - ivi incluso l'anno in corso - nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi. 15. Analogamente a quanto disposto nel precedente comma, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera di cui all'art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 - ivi incluso l'anno in corso - nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. 16. I docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno o ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla O.M. sino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.

ART. 24 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, INSEGNANTI DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO – SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per disabili psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del decreto legislativo n. 297/94. (1)

2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per disabili della vista conseguito presso l'istituto statale "Romagnoli" o in altri istituti autorizzati dal Ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordi, il titolo di specializzazione per sordi conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal Ministero. 3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del decreto legislativo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo 39 Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell' art. 279, del decreto legislativo n. 297/94. 4. Per il movimento su posti di sostegno per disabili psicofisici, per disabili della vista (ciechi ed ambliopi), per disabili dell'udito (sordi e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili rispettivamente psicofisici, della vista e dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria. 5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, comune, speciale e di sostegno, infine solo speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto, contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2). 6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle suindicate caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità. 7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente; b) in caso di preferenza sintetica viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità. 8. Nell'ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà

disposto, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine: - sostegno per disabili psicofisici; - sostegno per disabili dell'udito; - sostegno per disabili della vista. _____ (1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento. (2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

ART. 25 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO, CARCERARIE – SCUOLA PRIMARIA

1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a qualsiasi titolo.

2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituiti con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 535 - ivi compreso l'anno scolastico in corso.

3. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili. Al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

4. Gli insegnanti di scuola primaria delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordi, scuole primarie statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.

5. Per l'accesso alle scuole speciali, ai posti istituiti per attività di sostegno o a posti ad indirizzo didattico differenziato è richiesto:

1. scuole o posti di sostegno per disabili psicofisici, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria;

2. scuole per ambliopi o posti di sostegno per disabili della vista, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili della vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria; 3. scuole per sordastri o posti di sostegno per disabili dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria; 4. posti istituiti presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 8, del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con quello della Giustizia (1); detti posti saranno assegnati direttamente dai competenti uffici scolastici territoriali; 5. scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del decreto legislativo n. 297/94. 6. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordi, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli del personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli delle scuole primarie che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Gli aspiranti ai passaggi debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello - all'ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine 41 e nelle forme stabilite dall'O.M.. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo dell'ufficio territorialmente competente alla data prevista dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. 7. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell'organico comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno, su posto dell'organico comune, speciale e di sostegno, ovvero infine sul solo posto speciale graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2). 8. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune. 9. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle, il trasferimento è disposto con le seguenti modalità: a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente; b) in caso di preferenza sintetica

viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all' O.M. sulla mobilità. 10. Nel sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente, si procederà in caso di preferenza sintetica. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Per ciascuna scuola esaminata, ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine: - sostegno per disabili psicofisici; - sostegno per disabili dell'udito; - sostegno per disabili della vista.

_____ (1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento. (2) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità. ART. 26 – SOSTEGNO E SCUOLE SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA 1. I posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, il docente è assegnato in titolarità nella prima preferenza espressa che possa essere soddisfatta nell'ordine di scelta indicato. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica. 42 2. In analogia a quanto previsto per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso. Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l'ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell'ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno. Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno

sarà disposto, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 22, comma 11. 3. Nella scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'art. 15, comma 3 bis del decreto legge n.104/2013 convertito con la L. 128/2013 che prevede: "Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", i posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area (1). 4. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del decreto legislativo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni. 5. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità. 6. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del decreto legislativo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale. 7. I posti di cui al presente articolo sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei medesimi. 8. E' consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del decreto legislativo n. 297/94. 9. E' consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II grado a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordi, previsti dall'art. 67 della L. 270/82, e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordi è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del decreto legislativo n. 297/94. 10. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordi a cattedre negli istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo, ivi compreso quello in corso. 43 11. Le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordi e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia richiesta. Detti posti sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie sono pubblicate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all'albo dei medesimi. 12. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordi e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure

automatizzate, debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.